

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3462

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI, ARMANI, AMADEO, ANDREONI, BALASSO, BALDI, BOTTARI, BUFFONE, CASTELLUCCI, COLLESELLI, CRISTOFORI, HELFER, LOBIANCO, MICHELI FILIPPO, PREARO, SANGALLI, SCHIAVON, SEDATI, SORGI, STELLA, TANTALO, TRAVERSA, VALEGGIANI, VETRONE**

*Presentata il 18 giugno 1971*

**Esonero dei lavoratori dal pagamento delle spese di soccombenza nei giudizi proposti dai lavoratori nei confronti degli istituti assicuratori**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prevede l'esonero del lavoratore dalle spese di soccombenza nei giudizi intentati nei confronti degli Istituti di assicurazione sociale. Tuttavia la formulazione dell'articolo, posto come comma aggiuntivo all'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, comporta che la disposizione resta applicabile solo ai giudizi instaurati nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Recenti pronunce di giudici di merito hanno confermato quanto precede per cui si presenta la necessità di prevedere in una disposi-

zione legislativa l'estensione del beneficio anche a favore dei lavoratori soccombenti nei giudizi promossi nei confronti degli altri Istituti assicuratori.

Lo schema di proposta di legge è formulato nel senso di una abrogazione del predetto articolo 57 e della emanazione di una nuova norma di legge che si riferisce indistintamente a tutti gli Istituti di assistenza e previdenza. Si è ritenuto di operare in tal modo al fine di comprendere nel nuovo testo anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio anticipate dagli Istituti, e quindi anche dall'INPS, fra le voci dell'esonero.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi nei confronti degli Istituti di assistenza e previdenza per ottenere il riconoscimento dei propri diritti previdenziali, non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti predetti, a meno che il giudizio intentato verso gli stessi non sia manifestamente infondato o temerario.

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono anticipate dagli Istituti assicuratori e non sono rimborsate dal lavoratore soccombente, qualora questo non sia assoggettato al pagamento delle spese di cui al comma precedente.

L'articolo 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è abrogato.